Legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Art. 19

(ABROGATO)

(3)(5)(6)(11)

Note:

1 Comma 15 sostituito da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

2 Comma 15 bis aggiunto da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 68, comma 1, L. R. 26/2014

4 Gli effetti del comma 15 bis del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.

5 Il termine indicato all'art. 56 ter, L.R. 26/2014 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.

6 Gli effetti del comma 15 bis decorrono dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R.26/2014, come modificato dall'art. 14, c.1, della L.R. 10/2016.

7 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 48, L. R. 31/2017

8 Lettera h) del comma 14 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 44/2017

9 Comma 9 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

10 Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

11 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.